

(N. 2837)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1953 (V. Stampato N. 3016)

d'iniziativa dei Deputati CHIARINI, BONOMI, CAGNASSO, RIVA, BURATO,
BUCCIARELLI DUCCI, TRUZZI, CALCAGNO, FERRARIS, FRANZO, FINA,
BERNARDINETTI, BOIDI, BALDUZZI, BABBI, TROISI, STELLA

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 FEBBRAIO 1953

Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento
dei contributi unificati dell'agricoltura

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

L'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è ulteriormente prorogata per l'anno 1953 per tutti i contributi che debbono essere corrisposti per l'anno medesimo o per arretrati.

I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima entro

il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1953.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.